

Sulla legittimità della pubblicazione sul proprio sito internet da parte di un Architetto che collabora con altri Professionisti delle opere a cui ha lavorato -senza esserne firmatario- durante la collaborazione

Oggetto del quesito e della questione trattati nell'incontro: Il Professionista chiedeva di sapere se, previo ottenimento del consenso dal firmatario del progetto, poteva pubblicare nel sito internet immagini e foto dei lavori ai quali aveva collaborato e per i quali era stato retribuito dal Collega.

Risposta al quesito

Il professionista firmatario di un progetto è l'unico soggetto che ha il diritto di pubblicare e sfruttare economicamente l'opera.

Ciò posto occorre precisare che l'opera di terzi può essere pubblicata sul proprio sito internet dopo aver ottenuto il consenso di chi ha la paternità dell'opera e indicando chi è l'effettivo firmatario e quali sono state le mansioni svolte dal collaboratore

Ad ogni buon conto si precisa che, per quanto sia prassi diffusa che nell'ipotesi in cui un professionista presti la propria opera in favore di un Collega sia solo quest'ultimo a firmare il progetto, in verità tale comportamento costituisce illecito deontologico (cfr. art. 5 cod. deont.).

Nel caso oggetto dell'incontro è stato quindi rappresentato al richiedente che in primo luogo avrebbe dovuto ottenere il consenso del collega e successivamente, anche al fine di evitare il sorgere di eventuali controversie, sarebbe stato opportuno creare due diverse sezioni del sito per tener ben distinti i progetti di cui il titolare del sito è firmatario e quelli per i quali ha svolto mansioni in favore di terzi professionisti.

CONCLUSIONE:

in assenza del consenso del firmatario terzi professionisti -compresi coloro che hanno effettivamente collaborato alla realizzazione del progetto – non possono pubblicarlo sul proprio sito internet